

APPENDICE
LEGISLATIVA E NORMATIVA

PAGINA BIANCA

Il bilancio consuntivo 2003 del Fondo di previdenza per il personale di volo è stato predisposto con riferimento alla vigente disciplina specifica del Fondo ed ai provvedimenti legislativi di carattere generale che hanno interessato tutte le gestioni pensionistiche.

Sul versante delle entrate contributive si segnala l'operatività dell'art. 1 comma 3 e 4 del D.Lgs.n°164/1997, ove si prescrive una riduzione dell'aliquota contributiva pari a 3,12 punti percentuali nei confronti dei lavoratori che, alla data del 31/12/1995, abbiano un'anzianità contributiva inferiore ai 18 anni, a condizione che la contribuzione sia destinata a Fondi di previdenza complementare. Dal 27.11.2000 è infatti operativo il Fondo di previdenza complementare per il personale con qualifica di Pilota e Tecnico di Volo (PREVIVOLO), mentre il Fondo degli Assistenti di Volo (FONDAV) è operante dal 1.1.2003.

A seguito dell'interpretazione fornita dal Ministero del Lavoro, relativa alla valutazione dell'anzianità assicurativa da considerare ai fini dell'applicazione di tale riduzione, la Circolare n°140 del 31.7.2003 della Direzione Centrale Entrate Contributive ha sciolto la riserva espressa al punto 1.2- lett. A) del messaggio n. 20325 del 7.8.1997 ed ha stabilito che, per il personale iscritto al Fondo che alla data del 31.12.1995 può far valere un'anzianità assicurativa in qualsivoglia gestione inferiore a 18 anni interi e che ha aderito ai fondi complementari, il contributo dovuto al Fondo deve essere ridotto del 3,12 per cento. Sono state conseguentemente fornite le istruzioni per il recupero dei contributi da destinare alla previdenza complementare.

Con messaggio n° 3818 dell'11.02.2004 è stata confermata la piena applicabilità del contributo di solidarietà del 10% sulle somme destinate alla previdenza complementare, derivanti dalla riduzione dell'aliquota contributiva, per la quota a carico delle aziende di navigazione aerea (2,092%). Tale messaggio ha inoltre prorogato il termine per le operazioni di recupero dei maggiori contributi pagati al Fondo volo, nonché per il versamento del contributo di solidarietà del 10%, a fine maggio 2004.

La gestione, per quanto riguarda gli aspetti pensionistici, è stata interessata dalle seguenti disposizioni:

- l'art. 1 del decreto del 13 gennaio 2003 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il quale ha determinato le modalità e

i termini per il conseguimento dell'indennità una tantum - di cui all'art. 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335 - da parte dei superstiti di assicurato il cui trattamento pensionistico sarebbe stato liquidato secondo il sistema contributivo che, alla data del decesso, non abbia maturato il requisito per il trattamento pensionistico diretto;

- il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 7 febbraio 2003 con il quale è stato emanato il Regolamento recante le modalità di attuazione dell'art. 71 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernente la totalizzazione dei periodi assicurativi per il conseguimento della pensione di vecchiaia, dei trattamenti pensionistici per inabilità e della pensione ai superstiti.

Il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 20 novembre 2003 ha confermato nella misura del 2,4 per cento l'aumento di perequazione automatica per l'anno 2003 già applicato in via previsionale a partire dal gennaio dello stesso anno.

Con la sentenza n. 468 del 20/22 novembre 2002 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 128 del regio decreto legge 4 ottobre 1935, n. 1827 nella parte in cui non consente la pignorabilità di pensioni, indennità che ne tengano luogo ed assegni corrisposti dall'INPS, per crediti tributari.

Con la predetta sentenza la Corte Costituzionale ha rilevato che, come per i crediti alimentari, non sussiste ragione alcuna, con riguardo a quelli tributari, perché i titolari di pensioni INPS godano di un trattamento di favore rispetto ai dipendenti dalle pubbliche amministrazioni "in punto di pignorabilità o sequestrabilità dei crediti da essi vantati, a titolo di pensioni, assegni o altre indennità, nei confronti dell'INPS".

Per effetto della parziale dichiarazione di incostituzionalità, le pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria possono essere pignorate o sequestrate, fino a concorrenza di un quinto del loro ammontare, determinato al netto di ritenute, e senza salvezza dell'importo corrispondente al trattamento minimo, per causa di tributi dovuti dai titolari delle predette prestazioni.

Con sentenza n. 506 del 20 novembre / 4 dicembre 2002 la Corte Costituzionale ha, tra l'altro, dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 128 del regio decreto legge 4 ottobre 1935, n. 1827 nella parte in cui esclude la pignorabilità "per ogni credito dell'intero ammontare di pensioni, assegni ed indennità erogati dall'INPS, anziché prevedere l'impignorabilità, con le eccezioni previste dalla legge per crediti qualificati, della sola parte della pensione, assegno o indennità necessaria per assicurare al pensionato mezzi adeguati alle esigenze di vita e la pignorabilità nei limiti del quinto della residua parte".

Per effetto della parziale dichiarazione di incostituzionalità, le pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria possono essere pignorate, fino a concorrenza di un quinto del loro ammontare, per ogni credito, fatta salva la quota parte, che dovrà essere stabilita dal legislatore, necessaria al pensionato per assicurare mezzi adeguati alle esigenze di vita.

Pertanto le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria possono essere sequestrate o pignorate soltanto "nell'interesse di stabilimenti pubblici ospitalieri o di ricovero" per il pagamento delle diarie relative, e non oltre l'importo di queste, ovvero nei limiti di un quinto del loro ammontare - facendo comunque salvo l'importo corrispondente al trattamento minimo - per debiti verso l'Istituto derivanti da indebite prestazioni percepite a carico di forme di previdenza gestite dall'Istituto stesso ovvero da omissioni contributive (articolo 128 del RDL n. 1827 del 1935 ed articolo 69 della legge n. 153 del 1969).

Del pari le pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria possono essere pignorate, fino a concorrenza di un terzo o di un quinto del loro ammontare e senza salvezza dell'importo corrispondente al trattamento minimo, rispettivamente per causa di alimenti o di tributi dovuti dal titolare di dette prestazioni.

Il coniuge del pensionato divorziato, avvalendosi della provvisoria eseguibilità della sentenza di divorzio, può intimare all'Istituto, dopo aver infruttuosamente diffidato il pensionato, il pagamento dell'assegno di mantenimento detraendolo dalla pensione di quest'ultimo e l'Istituto è tenuto ad uniformarsi provvedendo al pagamento di detto assegno facendo comunque salvo l'importo corrispondente alla meta' della rata di pensione (legge 6 marzo 1987, n. 73. Nuovo testo dell'articolo 8 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, circolare n. 132 punto 5 del 27 giugno 2001).

Con la sentenza n. 6661/2003 la Corte di Cassazione ha affermato il seguente principio di diritto: *“A seguito del d.lgs. n. 164 del 1997, cit., il cui art. 3, comma 24, prevede la particolare ipotesi della rioccupazione del pensionato di anzianità del Fondo Volo con obbligo di iscrizione al Fondo contemplando che i periodi di rioccupazione danno luogo ad un supplemento di pensione (di vecchiaia) e non più alla riliquidazione della stessa come in precedenza prevedeva l'art. 28 legge n. 859 del 1965, cit., disposizione questa che è stata contestualmente ed espressamente abrogata; risulta parimenti abrogato per incompatibilità anche il precedente art. 27 legge n. 859 del 1965, con la conseguenza che a partire dalla data di entrata in vigore del citato d.lgs. n. 164 del 1997, in caso di percezione di retribuzione da parte del pensionato del Fondo volo a seguito di rioccupazione con obbligo di iscrizione al Fondo stesso, la disciplina del divieto di cumulo tra trattamento pensionistico e retribuzione è quella ordinaria, con la conseguente necessità di distinguere tra pensione di anzianità in senso stretto (art. 22, comma 1, n. 1, legge n. 859/65; art. 6, comma 1, lett. a, l. n. 480/88) e gli altri trattamenti pensionistici, che, pur normativamente qualificati come di anzianità, prevedono come requisito anche il raggiungimento di una soglia di età anagrafica e quindi sono maggiormente assimilabili, al fine del suddetto regime del divieto di cumulo, ai trattamenti pensionistici di vecchiaia.”*

Per effetto di tale principio, fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 24 aprile 1997 n. 164 (1.7.1997), per i periodi di rioccupazione del pensionato presso una Azienda di navigazione aerea con rapporto di lavoro che comporti l'obbligo della iscrizione al Fondo Volo, continua a trovare applicazione l'art. 27 della legge n. 859 del 1965, con conseguente sospensione della pensione per tutta la durata della rioccupazione. Invece per il periodo successivo a tale data (1.7.1997), in caso di rioccupazione del pensionato in attività di volo con obbligo di iscrizione al Fondo, si applicano le medesime norme in materia di cumulo fra pensione e retribuzione in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria.

**ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
SEDE CENTRALE ROMA**

**GESTIONE SPECIALE PER I TRATTAMENTI PENSIONISTICI
GIÀ EROGATI DAL SOPPRESSO FONDO PREVIDENZIALE ED
ASSISTENZIALE DEGLI SPEDIZIONIERI DOGANALI
- ART. 3, COMMA 2, LEGGE 16 LUGLIO 1997, N. 230**

RENDICONTO DELL'ANNO 2003

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

La legge n. 230 del 16 luglio 1997 ha disposto, a decorrere dal 1° gennaio 1998, la soppressione del Fondo Previdenziale e Assistenziale degli Spedizionieri Doganali, istituito con Legge n. 1612 del 22 dicembre 1960.

Nel fare rinvio all'appendice per una disamina del quadro normativo di riferimento si ritiene utile precisare in sintesi che:

- con effetto dalla stessa data, resta confermata l'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, degli spedizionieri doganali assunti con contratto di lavoro subordinato dal 1° gennaio 1998;
- a decorrere dal 1° gennaio 1998 i trattamenti pensionistici ordinari, di invalidità e ai superstiti a carico del soppresso Fondo sono erogati dall'INPS;
- per il pagamento delle pensioni in essere, per l'erogazione delle quote aggiuntive e dell'indennità di buonuscita è stata istituita, nell'ambito dell'INPS, un'apposita gestione speciale ad esaurimento alla quale sono affluite altresì le attività e le passività risultanti dal rendiconto del soppresso Fondo al 1° gennaio 1998;
- gli eventuali squilibri gestionali della nuova gestione speciale sono a carico dello Stato e sono rimborsati sulla base del rendiconto annuale;
- l'onere sostenuto dall'INPS da rimborsare da parte dello Stato è stato accertato in 20.658 mgl. per gli anni 1998 e 1999, con un incremento di 1.033 mgl. annui per ciascuno degli anni successivi;
- il personale dipendente del soppresso Fondo, in servizio al 31 dicembre 1997, ivi compreso il Direttore generale, è stato trasferito alle dipendenze dell'INPS.

Come già precisato in precedenti relazioni ai bilanci, le attività, le passività e le altre somme imputate a qualsiasi titolo a credito o a debito del soppresso Fondo sono state recepite al 1°.1.1998 sulla base del bilancio consuntivo per l'esercizio 1997 approvato dal Consiglio di Amministrazione del Fondo in data 15 maggio 1998.

Il bilancio consuntivo per il 2003 della Gestione speciale per i trattamenti pensionistici già erogati dal soppresso Fondo Previdenziale ed Assistenziale degli Spedizionieri Doganali, si riassume in:

* 25,5 mln. di ENTRATE;

* 25,5 mln. di USCITE.

° ° °

Nel prospetto che segue si riportano, in forma aggregata, i dati relativi ai valori economici delle entrate e delle uscite del 2003, debitamente raffrontati con le valutazioni dello stesso anno e con i dati accertati nel 2002, nonché la situazione patrimoniale netta all'inizio e alla fine dell'anno in esame.

SINTESI DELLA SITUAZIONE ECONOMICO-PATRIMONIALE

	CONSUNTIVO 2002	PREVENTIVO 2003		CONSUNTIVO 2003
		1 ^a nota di variazione	aggiornato	
		(in migliaia di euro)		
1 PATRIMONIO NETTO ALL'INIZIO DELL'ANNO:				
Avanzo patrimoniale.....	13.382	13.382	13.382	13.382
TOTALE	13.382	13.382	13.382	13.382
2 ENTRATE:				
Poste correttive e compensative di uscite.....	325	77	51	133
Entrate non classificabili in altre voci.....	1	1	1	0
Utile della gestione immobiliare del Fondo.....	131	0	0	71
Trasferimenti da altre gestioni dell'Inps.....	0	0	39	40
Canone d'uso netto degli immobili strumentali adibiti ad uffici....	1	1	1	1
Variazioni patrimoniali straordinarie.....	18.623	0	0	0
Prelievi da riserve tecniche e fondi di acc.to vari.....	0	0	2.840	2.840
TOTALE DELLE ENTRATE.....	19.081	79	2.932	3.085
Trasferimenti della GIAS.....	23.587	25.575	21.326	22.372
TOTALE A PAREGGIO.....	42.668	25.654	24.258	25.457
3 USCITE:				
Spese per rate di pensione.....	22.115	22.069	22.095	23.083
Indennità di buonuscita.....	1.426	2.639	1.486	1.797
Oneri finanziari	57	6	6	9
Rimborso contributi.....	0	0	0	2
Interessi passivi sul c/c con l'INPS.....	174	279	189	166
Spese di amministrazione	251	270	309	379
Oneri Tributari	10	13	15	13
Uscite non classificabili in altre voci.....	9	...	12	8
Perdita della gestione immobiliare del Fondo.....	0	378	146	0
Trasferimenti ad altre gestioni INPS.....	26	0	0	0
Assegnazione alle riserve tecniche e a fondi di acc.to vari.....	18.600	0	0	0
TOTALE DELLE USCITE.....	42.668	25.654	24.258	25.457
4 PATRIMONIO NETTO ALLA FINE DELL'ANNO:				
Avanzo patrimoniale.....	13.382	13.382	13.382	13.382
TOTALE.....	13.382	13.382	13.382	13.382

Di seguito si forniscono alcune indicazioni relative alle partite di entrata ed uscita più significative, rammentando che la presente gestione non prevede la riscossione di contributi in quanto, ai sensi dell' art. 1, comma 2, della citata legge n.230/1997, gli spedizionieri doganali assunti con contratto di lavoro subordinato dal 1° gennaio 1998 sono iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

- **Poste correttive e compensative delle uscite** – Pari a 133 mgl., riguardano i recuperi di prestazioni e i riaccrediti di rate di pensione disposte e non pagate.

- **Utile della gestione immobiliare** – Come risulta dall'allegato n.2 ammonta a 71 mgl. e riguarda il risultato netto positivo degli investimenti patrimoniali di pertinenza della Gestione.

- **Trasferimento dalla Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali** – Iscritto nella misura di 22.372 mgl., deriva dalla differenza tra le uscite e le entrate del rendiconto 2003 e rappresenta la somma a carico dello Stato per la copertura dello squilibrio gestionale di cui all'art. 3, comma 3, dell'anzidetta legge 230/1997.

- **Spese per prestazioni istituzionali** – Sono risultate pari a 24.880 mgl. e sono esposte con separata evidenza delle rate di pensione (23.083 mgl.) e delle indennità di buonuscita (1.797 mgl.).

Sono costituite da:

- rate di pensione relative ai trattamenti in essere all'atto dello scioglimento del Fondo;
- rate di pensione ed indennità di buonuscita corrispondenti all'anzianità assicurativa maturata dagli attuali iscritti all'atto dello scioglimento del Fondo;
- rate di pensione e indennità di buonuscita corrispondenti all'anzianità assicurativa acquisita dai soggetti cancellati senza diritto a prestazione immediata.

Nei prospetti che seguono sono riportati, separatamente per categoria, i dati concernenti le pensioni liquidate e quelle in essere alla fine degli anni 2002 e 2003.

NUMERO ED IMPORTO DELLE PENSIONI LIQUIDATE NEGLI ANNI 2002 E 2003

	CATEGORIA	NUMERO	IMPORTO ANNUO	IMPORTO MEDIO
2002	Vecchiaia	112	1.148.382	10.253
	Invalidità	7	71.585	10.226
	Superstiti	63	447.463	7.103
	Totale	182	1.667.430	9.162
2003	Vecchiaia	138	1.529.703	11.085
	Invalidità	1	6.826	6.826
	Superstiti	55	404.830	7.361
	Totale	194	1.941.359	10.007

NUMERO ED IMPORTO DELLE PENSIONI ESISTENTI ALLA FINE DEGLI ANNI 2002 E 2003

	CATEGORIA	NUMERO	IMPORTO ANNUO	IMPORTO MEDIO
2002	Vecchiaia	1.163	14.072.065	12.100
	Invalidità	79	797.009	10.089
	Superstiti	883	6.126.001	6.938
	Totale	2.125	20.995.075	9.880
2003	Vecchiaia	1.241	15.261.325	12.298
	Invalidità	76	782.787	10.300
	Superstiti	902	6.429.649	7.128
	Totale	2.219	22.473.761	10.128

- **Oneri finanziari** – Rilevati per 9 mgl., afferiscono ad interessi passivi su prestazioni arretrate.

- **Interessi passivi sul c/c con l'INPS** - Determinati in 166 mgl., si riferiscono agli interessi passivi che sono maturati sul C/C intrattenuto dalla Gestione con l'INPS. L'onere è dovuto alla circostanza che l'Istituto deve anticipare i capitali occorrenti per l'erogazione delle prestazioni mentre il rimborso avverrà sulla base del rendiconto annuale, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 3, della più volte citata legge n. 230/1997. Per il calcolo degli interessi è stato applicato il saggio del 2,93 per cento, commisurato all'andamento del mercato finanziario, così come stabilito dal Vice Commissario con determinazione del 30/6/2004 n. 1827.

- **Spese di amministrazione** – Pari a 325 mgl., derivano dalla ripartizione delle spese di amministrazione complessivamente sostenute dall'Istituto per l'esercizio 2003 ed attribuite alle gestioni amministrate in base ai criteri stabiliti dall' art. 31 del Regolamento di contabilità. Di seguito viene riportato un prospetto analitico delle spese in questione con i dati degli anni 2002 e 2003;

- **Spese di amministrazione relative agli immobili cartolarizzati** – Sono state valutate in 54 mgl ed attengono ai costi afferenti la gestione degli immobili cartolarizzati, che sono stati sostenuti direttamente dall'Istituto o, per suo conto, dalle Società alle quali è stata affidata la gestione tecnico-amministrativa e commerciale degli immobili cartolarizzati . Dette spese sono state attribuite alla Gestione in proporzione al plusvalore assegnato.

AGGREGATI	2002	2003
	(in unità di euro)	
SPESE PER IL PERSONALE.....	201.206	252.668
SPESE PER SERVIZI SVOLTI DA ALTRI ENTI:		
-Amministrazione Postale.....	3.771	2.798
Banche e Uffici Postali.....	19.287	19.607
SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E TELEFONICHE	8.891	7.578
ILLUMINAZIONE, FORZA MOTRICE, RISCALDAMENTO, CONDIZIONAMENTO, CONDUZIONE, PULIZIA, VIGILANZA, FITTO LOCALI, MANUTENZIONE E ADATTAMENTO STABILI STRUMENTALI.....	16.082	17.121
SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI.....	25	3
SPESE LEGALI.....	0	2764
SPESE PER SERVIZI INFORMATICI	7.353	6.757
(comprese quote ammortamento)		
ALTRE SPESE.....	4.019	38.110
TOTALE.....	260.634	347.406
<i>Meno RECUPERI.....</i>	<i>8.170</i>	<i>16.938</i>
<i>Meno RESIDUI INSUSSISTENTI.....</i>	<i>1.867</i>	<i>5.049</i>
TOTALE NETTO.....	250.597	325.419

- **Oneri tributari** — Pari a 13 mgl., attengono alla imposta regionale sulle attività produttive (I.R.A.P.), istituita con D.L.vo n.446 del 15 dicembre 1997. Trattasi di imposta che ha sostituito, tra l'altro, il contributo del S.S.N. ed è stata commisurata all'onere per il personale attribuito alla gestione.

- **Risultato di esercizio** - Il disavanzo di esercizio dell'anno 2003, inteso come squilibrio gestionale da porre a carico dello Stato ai sensi dell'art. 3. comma 3, della già citata legge n.230 del 16 luglio 1997, risulta pari a 22.372 mgl e trova copertura, per pari importo, tra le entrate sotto la voce "Trasferimento dalla Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali".